

*Relazione per l'anno 2015*

Nelle regole di comportamento per la raccolta delle adesioni, riviste in un'ottica di maggiore chiarezza e semplificazione, viene chiarito che le stesse si applicano ai fondi pensione e ai soggetti istitutori dei fondi aperti e dei PIP, sia per la raccolta delle adesioni effettuata direttamente sia per il tramite di soggetti incaricati. E' stata inoltre prevista la necessità di impartire agli incaricati della raccolta apposite istruzioni al fine di assicurare il rispetto delle regole di comportamento enunciate in detto articolo.

Specifiche previsioni riguardanti l'informativa e i documenti da fornire agli aderenti sono dettate, oltre che per le adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR, in ogni altro caso di adesione che non richieda una esplicita manifestazione di volontà da parte dell'interessato, eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva o da norme di legge.

Altra novità è la disciplina della raccolta delle adesioni mediante sito *web*, disciplina che è stata introdotta al fine di meglio regolare i presidi di correttezza che devono essere salvaguardati nell'utilizzo di siffatto strumento e, tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto lgs. 206/2005, cosiddetto Codice del Consumo (che già trovano applicazione alla previdenza individuale), chiarire, in coerenza con la disciplina di settore, le informazioni da pubblicare sui siti e la procedura da seguire per tale modalità di collocamento.

In linea con il percorso, già intrapreso da tempo, volto a estendere ai fondi pensione preesistenti i presidi a tutela della trasparenza previsti per le forme pensionistiche complementari di nuova istituzione, è stata estesa l'applicazione del Regolamento anche alle forme pensionistiche complementari preesistenti dotate di soggettività giuridica che operino in regime di contribuzione definita, siano aperte alla raccolta di nuove adesioni e abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5.000 unità. Tali forme preesistenti si adegueranno al nuovo Schema di Nota informativa seguendo, per quanto compatibili, le indicazioni per i fondi pensione negoziali.

Nell'occasione degli interventi sopra richiamati è stata altresì variata la denominazione del documento "Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare", che già nel 2008 la COVIP aveva introdotto come elemento obbligatorio dell'informazione da fornire agli aderenti alle forme pensionistiche complementari; tale denominazione è sostituita da "La mia pensione complementare", così da rendere più immediata la finalità del documento e caratterizzarla in modo simile a quella utilizzata per la proiezione della pensione obbligatoria resa da quest'anno disponibile dall'INPS ("La mia pensione").

Tenuto conto delle recenti novità introdotte dall'INPS con riferimento al servizio "La mia pensione", che consente di effettuare proiezioni sulla pensione di base, si è anche disposto che i fondi vigilati, nell'ambito dei motori di calcolo implementati nei propri siti *web*, informino l'iscritto sulla disponibilità di detto servizio sul sito dell'Istituto.

(segue par. 2.2)

**Risposte a quesiti.** Le risposte a quesiti fornite dalla COVIP in tema di previdenza complementare hanno riguardato varie tematiche (depositari, prestazioni, contribuzioni, investimenti e funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei fondi pensione) e sono state indirizzate sia ad associazioni di categoria sia a soggetti vigilati.

---

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

---

Considerato che i chiarimenti forniti sono un elemento utile per gli operatori al fine di facilitare comportamenti omogenei, la COVIP ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito *web* delle risposte di interesse generale riguardanti la materia dei fondi pensione. In tale ambito, le maggiori tematiche affrontate sono di seguito riassunte.

**Risposta a quesiti in tema di depositari.** Nel dicembre del 2015 la Commissione ha fornito alcuni chiarimenti circa il regime applicabile ai depositari dei fondi pensione, alla luce delle modifiche apportate dal Decreto lgs. 44/2014 al Decreto lgs. 252/2005, per effetto delle quali trovano adesso applicazione, per quanto compatibili, alcune disposizioni relative ai depositari di OICR diversi dagli OICVM (vale a dire i FIA), di cui al TUF e alla relativa normativa di attuazione.

Circa le liquidità di pertinenza dei fondi pensione, la Commissione ha ricordato che il Decreto lgs. 252/2005 stabilisce espressamente che le risorse affidate in gestione siano tutte depositate presso un unico depositario. E' stato pertanto precisato che restano ferme le linee interpretative già precedentemente diffuse, alla stregua delle quali la liquidità può essere detenuta presso un soggetto diverso dal depositario esclusivamente in casi limitati (e cioè qualora sia funzionale all'investimento in depositi e alla costituzione di garanzie in denaro), e nel caso in cui sia destinata alla gestione amministrativa del fondo.

In merito agli obblighi di custodia delle disponibilità dei fondi pensione, sono stati richiamati i chiarimenti a suo tempo forniti dalla COVIP nella Circolare del marzo 2012, ricordando che l'istituto della banca depositaria (ora "depositario") si presenta come un necessario corollario dell'adozione, da parte dei fondi pensione, dei modelli di gestione convenzionata previsti dalla normativa di settore. Per i fondi che, invece, gestiscono direttamente le proprie risorse l'obbligo non sussiste, ferma restando l'esigenza di disporre di processi operativi adeguati a consentire una costante attività di verifica della gestione finanziaria. Il caso di gestione delle risorse di un comparto o di una sezione attraverso un modello misto è stato ritenuto assimilato alla gestione in convenzione con un unico depositario.

Quanto alle segnalazioni delle violazioni di limiti e divieti normativi posti all'attività di investimento dei fondi pensione, si è ritenuta ammissibile la trasmissione cumulativa periodica alla COVIP, riferita alla globalità delle violazioni riscontrate nel periodo di riferimento, facendo riserva di diffondere apposite indicazioni volte a meglio coordinare i tempi e le modalità di invio di dette segnalazioni cumulative periodiche con il quadro di adempimenti di vigilanza propri dei fondi pensione. Nelle more agli operatori è stato chiesto di continuare a seguire le attuali modalità di comunicazione.

Avuto riguardo, poi, alle segnalazioni delle violazioni dei limiti e divieti che i fondi pensione autonomamente hanno previsto nei propri statuti o regolamenti, o nelle convenzioni di gestione, in aggiunta a quelli imposti dalla normativa, si è precisato che non sussiste per il depositario l'obbligo di segnalazione alla COVIP, dovendo lo stesso invece provvedere ad informare il fondo pensione.

---

*Relazione per l'anno 2015*

---

Sono state altresì fornite indicazioni operative in merito alle modalità da seguire in ordine alla separatezza delle attività dei fondi pensione da quelle del sub-depositario e del depositario, ritenendo applicabile la normativa prevista per i FIA.

**Risposte a quesiti in tema di prestazioni.** Nel marzo 2015 la Commissione ha affrontato la tematica dell'eventuale prescrizione dei diritti previsti in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, rilevando che gli stessi non si prescrivono atteso che nel rapporto di partecipazione vige la regola - prevista dagli statuti e regolamenti dei fondi pensione in conformità agli Schemi elaborati dalla COVIP - di mantenimento automatico della posizione, qualora non vengano esercitate le opzioni alternative del trasferimento o del riscatto della posizione.

Sono stati, poi, forniti chiarimenti circa la documentazione da acquisire per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso al riscatto parziale per cessazione dell'attività lavorativa e conseguente inoccupazione. Considerate le molteplici condizioni che possono dar luogo all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione dalle liste di disoccupazione, nonché al proseguimento della percezione dei benefici collegati a questa condizione anche se residenti all'estero, è stata rappresentata l'opportunità di far affidamento sulle risultanze delle attestazioni rilasciate dai Centri per l'impiego, senza sostituirsi agli stessi mediante indagini e valutazioni autonome.

**Risposta a quesito in materia di TFR destinato a previdenza complementare.** Nel mese di luglio 2015 la Commissione ha precisato che sulla base del Decreto lgs. 252/2005 solo la scelta esplicita di mantenere il TFR in azienda è successivamente revocabile, mentre quella relativa alla destinazione del TFR a previdenza complementare è da intendersi a regime irrevocabile.

L'irrevocabilità della scelta risulta implicitamente ribadita anche dalla Legge 190/2014, che prevede in determinati casi la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda di TFR, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto, come parte integrativa della retribuzione (cfr. Relazione COVIP 2014).

La citata disposizione, che si pone in deroga ai principi desumibili dal Decreto lgs. 252/2005, consente la liquidazione diretta della cosiddetta Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione) solo per i lavoratori che si trovino nelle condizioni e per i periodi ivi previsti confermando, così, che al di fuori della predette ipotesi il pagamento diretto al lavoratore del TFR destinato a previdenza complementare non è ammesso.

**Risposta a quesito in materia di investimenti.** Nel gennaio 2015 la Commissione ha fornito chiarimenti in merito alle operazioni di prestito titoli, ai sensi del DM Tesoro 703/1996 e poi del DM Economia 166/2014 (cfr. Relazione 2014).

**Risposta a quesito in materia di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nei fondi pensione.** Nel mese di novembre 2015 la Commissione ha fornito

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

chiarimenti circa l'interpretazione della disposizione del DM Economia 166/2014 in materia di incompatibilità per l'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nei fondi pensione.

Sulla base dell'assimilabilità delle normative succedutesi nel tempo, sia per le incompatibilità sia per la professionalità, la Commissione ha confermato la validità delle precisazioni contenute negli Orientamenti del 1998 in merito all'espressione "*funzioni di direzione*", utilizzata nell'allora vigente disciplina delle incompatibilità (art. 8, comma 8, DM 703/1996), ritenendo che detta espressione, ora contenuta nell'art. 9 del DM 166/2014 comprenda tuttora solo coloro che svolgono funzioni direttive apicali (direttore generale, amministratore delegato o soggetti che svolgano funzioni assimilabili) presso il gestore convenzionato o il depositario o le altre società del gruppo di appartenenza e non riguardi anche il personale con inquadramento di dirigente o di funzionario che svolga "*funzioni di carattere direttivo*" nelle predette società.

E' stato inoltre precisato che, anche se non rilevanti sotto il profilo delle incompatibilità, eventuali situazioni particolari dovranno essere adeguatamente valutate ai fini dell'individuazione e gestione dei possibili conflitti di interesse, in conformità allo stesso DM 166/2014.

**Interventi di normativa primaria di interesse per la COVIP**

**Legge 190/2014 in materia di credito d'imposta e normativa di attuazione.** Con il DM Economia 19 giugno 2015 è stata data attuazione alle norme della Legge 190/2014 (cfr. Relazione COVIP 2014) determinando le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta in favore delle forme di previdenza complementare e degli enti di previdenza obbligatoria di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996, nonché individuando le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono investire al fine di usufruire del credito.

Alle forme pensionistiche complementari la normativa riconosce un credito d'imposta del 9 per cento, a condizione che un importo corrispondente sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate dallo stesso DM. Sotto tale profilo il DM si focalizza su due ambiti: le infrastrutture e le società non quotate nei mercati regolamentati.

Quanto alle infrastrutture sono individuati i seguenti specifici settori: turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, comprese quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia. Gli strumenti finanziari che consentono di usufruire del credito d'imposta sono: azioni o quote di società ed enti, residenti in Italia o in uno Stato UE o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi ai citati settori infrastrutturali, obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalle stesse società o enti, nonché azioni o quote di OICR, di durata non inferiore a cinque anni, che investono prevalentemente nei citati titoli e in crediti a medio lungo termine erogati alle società di cui sopra che operano nei predetti settori.

---

*Relazione per l'anno 2015*

---

Con riguardo alle società non quotate, sono individuate le azioni o le quote di OICR, di durata non inferiore a cinque anni, che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da società non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attività diverse da quelle bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti a medio e lungo termine a favore di tali società, residenti in Italia o in uno Stato UE o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo.

Le sopra citate attività di carattere finanziario devono essere detenute per almeno cinque anni; in caso di cessione o scadenza dei titoli prima del quinquennio, il corrispettivo conseguito va reinvestito entro 90 giorni in attività ammesse dal Decreto.

Con Provvedimento del 18 settembre 2015 n. 122544, l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello della richiesta di attribuzione del credito d'imposta in favore delle forme di previdenza complementare e degli enti di previdenza obbligatoria, definito i termini di presentazione e diffuso le istruzioni per la compilazione.

**Legge 190/2014 in materia di TFR in busta paga e normativa di attuazione.** Con il DPCM 29/2015 è stato adottato il Regolamento recante norme attuative delle disposizioni relative alla facoltà di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018, contenute nella Legge 190/2014 (cfr. Relazione COVIP 2014). La possibilità di ricevere in busta paga le quote di TFR maturate successivamente all'esercizio della citata facoltà riguarda espressamente anche la quota di TFR già destinata a una forma pensionistica complementare. In tal caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima nonché della eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

**Decreto lgs. 66/2015 in materia di agenzie di rating del credito.** Con il Decreto lgs. 66 del 2015 sono state dettate norme per l'attuazione della Direttiva 2013/14/UE e per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 462/2013, in materia di agenzie di *rating* del credito. In particolare, con detto Decreto lgs. sono state apportate modifiche al Testo Unico della finanza (Decreto lgs. 58/1998), al Testo Unico bancario (Decreto lgs. 385/1993) e al Decreto lgs. 252/2005, al fine di recepire nel nostro ordinamento le previsioni contenute in detti atti comunitari, nonché di definire le competenze delle Autorità di vigilanza.

Con riferimento ai fondi pensione, è stato introdotto un nuovo comma *5-quinquies* all'interno dell'art. 6 del Decreto lgs. 252/2005. La norma dispone che i fondi pensione sono tenuti ad adottare procedure e modalità organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari in cui investono, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affidamento ai *rating* del credito emessi dalle agenzie (ciò vale per le gestioni dirette).

In caso di gestione convenzionata, i fondi pensione sono inoltre tenuti ad indicare nelle convenzioni di gestione i criteri generali di valutazione del rischio di credito conformi a tali principi. Quanto alla vigilanza, spetta alla COVIP verificare il rispetto di quanto sopra e valutare che l'utilizzo dei riferimenti ai *rating* del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.

I principi introdotti dal Decreto lgs. 66/2015 risultano in linea con le iniziative già a suo tempo adottate dalla COVIP, in modo coordinato con le altre Autorità. In particolare, sul tema sono

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

state diffuse dalla COVIP i seguenti documenti: Circolare del 27 gennaio 2012; Circolare del 22 luglio 2013 e Comunicato stampa congiunto con altre Autorità di pari data; Circolare del 24 gennaio 2014.

**Decreto lgs. 72/2015 di attuazione della Direttiva 2013/36/UE.** Il Decreto ha, tra l'altro, profondamente rivisto il Titolo VIII (sanzioni) del Testo Unico Bancario (TUB) e introdotto modifiche corrispondenti nel Testo Unico della Finanza (TUF), per quanto riguarda le sanzioni applicabili ai soggetti ivi disciplinati. Nell'ambito delle modifiche apportate al regime sanzionatorio del TUB e del TUF, assumono particolare rilievo i nuovi articoli 144-ter del TUB e 190-bis del TUF, che recano la disciplina della sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo, applicabile nei confronti delle persone fisiche in aggiunta al provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia o della CONSOB.

L'interdizione ha effetto per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni e preclude per detto periodo lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari bancari, finanziari e assicurativi o presso fondi pensione. Si tratta di un'ipotesi di impedimento che va ad affiancarsi a quelle già previste dal DM 79/2007, sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione. A differenza delle situazioni impeditive, nei predetti casi di interdizione non sussiste alcun margine di valutazione rimesso all'organo di amministrazione del fondo pensione. Ciò dovrebbe, quindi, comportare l'immediata sospensione del soggetto dall'incarico a seguito della ricezione del provvedimento. È da ritenersi che spetti al singolo individuo che abbia ricevuto il provvedimento sanzionatorio comunicare senza indugio agli organi del fondo l'avvenuta interdizione dello stesso. E' inoltre opportuno che di detta interdizione venga data informativa anche alla COVIP.

**Decreto legge 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2015, in materia di soppressione del Fondo Gas.** In sede di conversione del Decreto legge 78 del 2015, ad opera della Legge 125/2015, sono stati introdotti nell'art. 7 i commi da 9-septies a 9-quinquiesdecies, che dispongono la soppressione del cosiddetto "Fondo Gas" e dettano norme in materia di previdenza complementare.

Con effetto dal 1° dicembre 2015 è stato, infatti, soppresso il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, istituito presso l'INPS con Legge 1084/1971, obbligatorio ed integrativo dell'Assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Dalla data citata è quindi cessata ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene più liquidata nessuna nuova prestazione. Contestualmente è stata istituita presso l'INPS una gestione ad esaurimento che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas, alla quale compete provvedere al pagamento dei trattamenti pensionistici già in essere al momento della soppressione del Fondo.

Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo Gas è previsto un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro da corrispondersi all'INPS (con apposito decreto saranno definite le modalità di ripartizione e corresponsione del predetto contributo).

Disposizioni particolari sono, poi, dettate a favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 non hanno maturato il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas. Con riferimento a ciascuno di detti soggetti è previsto l'obbligo a carico dei datori di lavoro di effettuare un accantonamento pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas moltiplicato per

---

*Relazione per l'anno 2015*

---

l'imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo per l'anno 2014. Di rilievo è che detti importi potranno essere lasciati presso il datore di lavoro ovvero destinati a previdenza complementare.

La scelta in ordine alla loro destinazione è rimessa al lavoratore. La normativa prevede due distinte modalità di adesione a previdenza complementare (espressa ovvero tacita, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore delle Legge 125/2015). In caso di devoluzione a previdenza complementare, i datori di lavoro sono tenuti a versare al fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti.

Regole particolari sono poi dettate in tema di rivalutazione dei predetti importi. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende sono infatti maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfettario di interessi e rivalutazioni. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto.

Inoltre ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al Decreto lgs. 252/2005, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas. In merito alla citata normativa la COVIP ha emanato un'apposita Circolare nel gennaio 2016 (cfr. *supra* paragrafo 2.2.).

**Legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016). Premi di produttività e welfare aziendale.** I commi da 182 a 191 dell'art. 1 della Legge regolano il regime fiscale agevolato dei premi di produttività e il *welfare* aziendale. Viene in primo luogo introdotta, in via definitiva e a regime, un'imposizione agevolata dei premi di produttività. Soggetti interessati sono i lavoratori dipendenti del settore privato, che non abbiano ricevuto, nell'anno precedente, un reddito di lavoro dipendente superiore a 50.000 euro. Il regime agevolativo consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10 per cento entro il limite di importo complessivo del premio di risultato di 2.000 euro lordi; detto limite è incrementato a 2.500 euro per le imprese che prevedono precise forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Disposizione di particolare rilievo è quella del comma 184 che prevede che le somme e i valori erogati dal datore di lavoro a favore del lavoratore dipendente ed esclusi da IRPEF ai sensi dell'art. 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del TUIR (cosiddetti *benefit* come i contributi di previdenza complementare) continuino a non concorrere, nel rispetto dei limiti ivi indicati, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, né siano soggetti all'imposta sostitutiva del 10 per cento, anche nell'eventualità in cui siffatti benefici siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività che spetterebbero e che rientrerebbero nel regime agevolativo in esame.

**Decreto legge 210/20015 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalle Legge 21/2016. Finanziamento delle spese di avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.** Il comma 10-*quinquies*, inserito nell'art. 1 del Decreto legge in sede di conversione, reca previsioni in tema di previdenza complementare dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche. La norma prevede che le risorse di cui all'art. 74 della Legge 388/2000, destinate all'adempimento dell'obbligo della Pubblica Amministrazione di contribuire, quale datore di lavoro, ai fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, possono essere utilizzate, limitatamente alle somme già impegnate per l'anno 2016 e per un importo massimo di 214.000 euro, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

**Decreto lgs. 30/2016 in materia di sistemi di garanzia dei depositi bancari.** Il Decreto, entrato in vigore il 9 marzo scorso, è stato adottato in attuazione della Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

I sistemi di garanzia dei depositi sono istituiti in ciascuno Stato membro per rimborsare i depositanti (fino a un limite stabilito) qualora la banca sia in dissesto e i depositi diventino indisponibili. Il Decreto in oggetto, in particolare modifica le norme del Testo Unico Bancario (TUB) che già recavano la disciplina dei sistemi di garanzia dei depositi, introducendo regole più puntuali in tema di finanziamento dei predetti sistemi, di modalità di intervento e di armonizzazione delle modalità di rimborso dei depositanti in caso di insolvenza della banca.

Il rimborso riguarda i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Disposizioni più restrittive sono state dettate con riferimento ai depositi ammissibili al rimborso. In base alle nuove norme i fondi pensione rientrano tra i soggetti i cui depositi non sono ammissibili al rimborso da parte dei predetti sistemi di garanzia. Per effetto di quanto ora disposto dall'art. 96-bis.1 del TUB, introdotto dal Decreto, non sono infatti ammessi al rimborso, tra gli altri, i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici.

**Decreto lgs. 174/2014 (dichiarazione redditi precompilata) - Provvedimento di attuazione.** Il Decreto ha previsto, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, l'obbligo a carico, tra gli altri, delle forme pensionistiche complementari di trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia, una comunicazione contenente i dati dei contributi versati nell'anno precedente (cfr. Relazione COVIP 2014).

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 27067 del 19 febbraio 2016, avente ad oggetto "Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252", sono state diffuse le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica dei dati da parte delle forme pensionistiche complementari per le quali i contributi non sono versati per il tramite del sostituto d'imposta, a partire dalle informazioni relative all'anno 2015.

**Testo di Legge costituzionale 2016 recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione".** Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo della Legge di modifica della Costituzione italiana, le cui disposizioni, salvo alcune norme di immediata applicazione, si applicheranno a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere. L'art. 31 modifica l'art. 117 della Costituzione, prevedendo che la previdenza complementare e integrativa costituisce materia di legislazione esclusiva dello Stato.

---

*Relazione per l'anno 2015*

---

### **2.3 La comunicazione e la trasparenza istituzionali**

La comunicazione istituzionale, parte integrante dell'attività della COVIP, può favorire l'approccio alla conoscenza delle problematiche previdenziali e nel contempo pone in luce il ruolo dell'Autorità quale fonte di conoscenza e di orientamento nel contesto previdenziale.

L'integrazione tra differenti strumenti e modalità di comunicazione adottati qualifica le azioni intraprese anche in una dimensione di pubblica utilità, cui fa riferimento anche l'impegno relativo alla trasparenza istituzionale, nel secondo anno di implementazione della normativa dettata dal Decreto lgs. 33/2013.

Da un lato, il carattere divulgativo/informativo dei diversi strumenti proposti – video, questionari su *web*, attivazione dei *social media*, *depliant* – tutti ideati per essere facilmente fruibili, nonché il rapporto diretto con il pubblico nelle manifestazioni dove la COVIP è presente, mirano ad accrescere la consapevolezza degli individui circa le scelte di risparmio a fini previdenziali, in un contesto di scarsa conoscenza e di incerte prospettive per i redditi pensionistici (*cfr. infra paragrafo 2.4*).

Dall'altro lato, l'implementazione degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di trasparenza corrisponde al mandato normativo di concorrere alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino migliorando, per questa via, la percezione dell'Autorità - in quanto parte di un'accezione estesa di Pubblica Amministrazione - da parte dell'opinione pubblica.

La presentazione al pubblico della Relazione annuale, evento di comunicazione istituzionale per eccellenza, consente alla COVIP di rivolgersi al settore e alle Istituzioni per veicolare, insieme ai dati sui settori vigilati, messaggi e valori da condividere alla luce dell'evoluzione del complessivo scenario previdenziale.

Di rilievo, in questo senso, è anche l'apporto conoscitivo offerto dalla COVIP nei confronti del Parlamento in virtù della disponibilità di un ampio patrimonio di informazioni e dati relativi al sistema della previdenza complementare e a quello delle casse professionali, nonché del costante approfondimento delle tematiche di carattere previdenziale, svolto nell'ambito della propria attività istituzionale.

In particolare, nell'anno di riferimento, si sono svolte tre audizioni del Presidente della COVIP presso le Commissioni permanenti di Camera e Senato.

La COVIP è stata udita il 12 febbraio 2015 dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio da parte dei fondi pensione e delle casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari e alla tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

---

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

---

Nell'audizione la COVIP ha sottolineato il ruolo positivo che tali soggetti possono rivestire a sostegno degli investimenti privati e ha fatto presente il proprio impegno nel realizzare incontri con i principali fondi pensione e casse professionali per valutare possibili scenari di intervento nell'ambito degli investimenti finalizzati a dare un contributo al rilancio dell'economia reale del Paese.

Nella seconda parte dell'anno si sono svolte altre due audizioni della COVIP nel quadro dell'esame parlamentare del disegno di legge sulla concorrenza ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), in occasione della discussione di tale provvedimento alla Camera (AC 3012) e successivamente al Senato (AS 2085), rispettivamente il 30 giugno 2015, presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, commercio e turismo della Camera e, il 10 novembre 2015, presso la Commissione industria, commercio, turismo del Senato (*cf. infra Riquadro*). In tali audizioni l'Autorità ha espresso il proprio orientamento sul disegno di legge, proponendo alcune modifiche che hanno poi trovato accoglimento nel corso dell'*iter* del provvedimento.

In relazione, poi, all'attività di vigilanza svolta nei confronti degli enti previdenziali privati e privatizzati, l'Autorità, con l'intento di dare maggiore rilievo a tale attività e così favorire una maggiore conoscenza dei dati relativi al patrimonio di tali enti e alla relativa gestione finanziaria, e quindi con riguardo alla tutela del trattamento previdenziale pubblico per i lavoratori iscritti, per la prima volta ha pubblicato nel proprio sito un documento specifico che ne illustra in chiave aggregata gli aspetti più significativi, in tempi più rapidi rispetto a quanto già fatto in passato con la pubblicazione della Relazione annuale.

Le recenti iniziative rivolte al settore dei fondi pensione confermano l'attenzione che la COVIP pone al tema della adesione consapevole. Proprio in questa prospettiva l'Autorità ha infatti avviato un percorso di semplificazione della documentazione informativa che i fondi pensione devono fornire ai potenziali aderenti, proponendo una pubblica consultazione *on-line* al riguardo (*cf. supra Riquadro*). Innovativa è l'introduzione di un questionario di autovalutazione sul livello di conoscenza in materia di previdenza complementare e sulla congruità della scelta previdenziale (orizzonte temporale, capacità e propensione personale al risparmio).

Nella partecipazione ad alcuni significativi appuntamenti istituzionali, realizzati annualmente nell'ambito del coordinamento denominato "Casa del *welfare*" (curato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui fanno parte anche INPS, INAIL, Italia Lavoro, ISFOL) l'approccio tipicamente istituzionale si arricchisce di contenuti divulgativi.

Tale contesto ha infatti favorito l'ideazione e la diffusione di strumenti documentali e *web* mediante cui valorizzare la scelta del risparmio previdenziale, in particolare, tra i lavoratori più giovani del pubblico impiego, ma anche di altri rivolti alla generalità del mondo del lavoro (*i depliant* Previdenza complementare "Costruisci oggi il tuo futuro" e "Un'opportunità per i giovani").

---

*Relazione per l'anno 2015*

---

In particolare per la previdenza complementare l'attività di comunicazione continua quindi a delinearci attraverso un insieme di azioni e strumenti tra loro coordinati per raggiungere obiettivi funzionali allo sviluppo e alla diffusione della cultura previdenziale muovendo dalla valenza sociale della previdenza complementare stessa per focalizzare i vantaggi che derivano dall'adesione.

Tra gli appuntamenti programmati, l'annuale edizione della "Giornata nazionale della previdenza" costituisce un'occasione importante per rappresentare il punto di vista dell'Autorità circa le dinamiche di maggiore interesse registrate sia nel settore dei fondi pensione sia in quello delle casse professionali. Nell'edizione del 2015, la COVIP ha organizzato un evento seminariale denominato "La fiscalità nella previdenza complementare: recenti interventi e prospettive evolutive", dedicato alle ultime modifiche introdotte al riguardo nella normativa di settore. Nell'edizione del 2016 la COVIP ha dedicato il proprio incontro seminariale alla *governance* delle casse professionali e al loro ruolo nell'economia del sistema Paese.

L'ideazione di strumenti video divulgativi, presentati nel corso della partecipazione ad eventi istituzionali e la successiva pubblicazione nel sito istituzionale, l'attenzione all'aggiornamento degli strumenti già esistenti nell'apposita sezione del sito stesso (Guida introduttiva alla previdenza complementare, FAQ), testimoniano la continuità dell'impegno istituzionale nella direzione della diffusione della conoscenza previdenziale.

Il sito istituzionale della COVIP offre informazioni con contenuti operativi e dispositivi rivolti al pubblico indistinto e agli operatori del settore. In esso è presente un "profilo COVIP" realizzato per i canali *social* ritenuti strategici quali *Facebook* e *Twitter*. Su *Youtube* e *Facebook* sono stati messi in condivisione i video realizzati in occasione delle diverse iniziative pubbliche cui COVIP ha partecipato.

Il ruolo del sito nella comunicazione istituzionale è rafforzato anche dalla creazione della sezione dedicata alla trasparenza, denominata "Amministrazione trasparente". La richiamata normativa in tema di trasparenza prevede, infatti, la pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le Pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino; ciò appunto mediante la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati in funzione strumentale alla prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni e alla promozione della cultura dell'integrità (cfr. Relazione COVIP 2014).

Nell'anno di riferimento, è proseguita quindi l'implementazione della sezione. Inoltre il Responsabile della trasparenza ha provveduto ad effettuare l'attestazione della pubblicazione di alcuni dati nella sezione, richiesta dall'ANAC con deliberazione n.148/2014.

All'inizio di quest'anno è stato, altresì, effettuato l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, pubblicato per la prima volta lo scorso anno; tale documento, oltre a costituire adempimento di un obbligo oggi normativamente

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

previsto, rappresenta un momento rilevante nell'ambito della costruzione di un rapporto sempre più improntato ad una efficace comunicazione tra l'Autorità e i cittadini circa i temi istituzionali più rilevanti.

**Il disegno di legge sulla concorrenza e le proposte della COVIP**

Il disegno di legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, attualmente all'esame del Senato (AS 2085), contiene disposizioni volte a rimuovere alcuni ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori in vari ambiti di attività.

In particolare, l'art.16 del disegno di legge reca disposizioni in materia di fondi pensione. Tali disposizioni, anche a seguito delle modifiche apportate alla Camera e al Senato, si pongono in linea con la necessità, auspicata dalla COVIP, di una manutenzione della disciplina della previdenza complementare, a oltre venti anni dalla sua introduzione in Italia e a dieci dall'ultima riforma.

In base all'art. 16 citato, le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi (anziché quarantotto mesi, come attualmente previsto dal Decreto lgs. 252/2005), le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, erogate con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, anche in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio; viene previsto, altresì, che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possano innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni (attualmente l'anticipo massimo previsto dal Decreto lgs. 252/2005 è di cinque anni).

Tale disposizione, nel suo testo attuale, risulta dall'approvazione di un emendamento che è stato presentato accogliendo il suggerimento formulato dalla COVIP nel corso della propria audizione presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, commercio e turismo della Camera, tenutasi il 30 giugno 2015 nel quadro dell'esame del disegno di legge sulla concorrenza. In tale sede, infatti, l'Autorità aveva auspicato una modifica normativa volta a prevedere la possibilità di ottenere l'erogazione anticipata della pensione complementare come rendita temporanea nell'ipotesi di prolungata disoccupazione. In tal modo, infatti, la previdenza complementare può agevolare la copertura di un bisogno di protezione sociale fortemente sentito, relativo alle persone che perdono il lavoro in età avanzata, ma non ancora sufficiente per conseguire il trattamento pensionistico di base.

Un'altra disposizione contenuta nell'art. 16 citato, presente fin dal testo originario del disegno di legge, stabilisce che in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo pensione per cause diverse da quelle già previste dal Decreto lgs. 252/2005, deve essere previsto il riscatto della posizione maturata sia nelle forme pensionistiche complementari collettive, sia in quelle individuali (attualmente in queste ultime non è contemplato il riscatto in tali ipotesi) e che sulle relative somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento (come già previsto dalla normativa vigente).

*Relazione per l'anno 2015*

Il testo originario del disegno di legge, inoltre, recava due disposizioni che sono state soppresse in via emendativa nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.

Una di esse prevedeva la possibilità, per le fonti istitutive dei fondi negoziali e dei fondi preesistenti aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di prevedere l'adesione di soggetti anche non appartenenti alla platea prevista dal contratto collettivo di riferimento.

Un'altra disposizione, inoltre, eliminava i limiti e le modalità previsti dalla contrattazione collettiva per quanto concerne la portabilità dell'eventuale contributo datoriale, in caso di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione individuale a un altro fondo pensione. La soppressione di quest'ultima disposizione ha fatto seguito alla valutazione negativa espressa dalla COVIP nel corso dell'audizione parlamentare sopra menzionata.

In tale occasione l'Autorità aveva osservato che la disposizione in questione avrebbe soltanto favorito uno spostamento di quote di iscritti da un fondo pensione a un altro, senza avere impatti positivi sul rilancio delle adesioni alla previdenza complementare.

Sempre nell'ambito dell'audizione parlamentare succitata, la COVIP ha evidenziato come i fondi pensione debbano prestare grande attenzione:

- all'organizzazione interna, attraverso strutture tecnico-professionali e procedure sempre più adeguate a gestire i rischi e a corrispondere, in modo efficace e tempestivo, alle esigenze, anche di carattere informativo, degli iscritti;
- alle politiche di investimento adottate, ampliando le opzioni e gli strumenti disponibili in ragione dell'evoluzione dei mercati finanziari, sempre prestando attenzione a un giusto temperamento nell'assunzione dei rischi;
- alla ricerca di dimensioni adeguate, che siano funzionali agli interessi degli aderenti.

Assetti organizzativi adeguati sono infatti necessari, da un lato, per operare a costi amministrativi e di gestione contenuti, grazie ad economie di scala, con effetti positivi anche in termini di migliore qualità dei servizi offerti agli aderenti; dall'altro lato, per agevolare l'auspicato maggior ruolo dei fondi nell'economia reale del nostro Paese.

Le predette esigenze di efficientamento del sistema delle forme pensionistiche complementari hanno trovato un riconoscimento nell'ambito del disegno di legge in esame, mediante l'approvazione dell'emendamento con cui è stata inserita nel provvedimento la disposizione che prevede che i Ministeri competenti convochino un tavolo di consultazione (cui partecipano le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale) finalizzato a promuovere la revisione di importanti aspetti del funzionamento dei fondi pensione, secondo le seguenti linee guida, previste dalla disposizione in esame:

- revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondati su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali;
- fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima dei fondi, in funzione di vari criteri (ad es. in base alle caratteristiche dei settori di appartenenza e alla natura delle imprese interessate);
- individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

- individuazione di modalità di informazione mirate all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini.

Sempre nel quadro dell'esame del disegno di legge sulla concorrenza, la COVIP è stata udita il 10 novembre 2015 dalla Commissione industria, commercio, turismo del Senato.

Nell'ambito di tale audizione, l'Autorità ha osservato che al fine di rilanciare le adesioni alla previdenza complementare, sarebbe opportuna una modifica normativa volta a rimettere espressamente alla contrattazione collettiva la facoltà di devolvere anche solo una quota del TFR alla previdenza complementare. Ciò, al fine di agevolare lo sviluppo delle adesioni, con particolare riferimento alle aziende con meno di 50 dipendenti nelle quali si riscontrano maggiori problemi anche in ragione delle difficoltà connesse alla perdita integrale di tale forma di liquidità. La proposta normativa in parola è stata poi recepita con apposito emendamento nel testo del disegno di legge.

Sempre nel corso dell'audizione parlamentare da ultimo citata, la COVIP ha evidenziato come ad iniziative volte ad efficientare il sistema dei fondi pensione, potrebbero accompagnarsi interventi normativi concernenti l'assistenza sanitaria integrativa, anche nell'ottica di favorire forme di sinergia e integrazione con la previdenza complementare, nel quadro del complessivo *welfare* integrativo.

In particolare, a fronte di un quadro normativo attualmente carente e disomogeneo, occorrerebbe introdurre una disciplina che regoli in modo organico tale settore per tutti i profili relativi al funzionamento del sistema e alla tutela degli iscritti e degli assistiti. In tale ambito, potrebbe essere valutata anche l'opportunità di affidare i compiti di controllo a un'unica Autorità, superando l'attuale frammentazione dei compiti di controllo e mantenendo in capo al Ministero della salute il ruolo di alta vigilanza sulla sanità pubblica e privata. La scelta di un'unica Autorità di controllo del *welfare* integrativo, infatti, consentirebbe di mettere a frutto l'esperienza maturata in un ambito affine come quello della previdenza complementare, favorendo le sinergie tra fondi pensione e fondi sanitari.

## 2.4 L'educazione previdenziale

Nel corso del 2015, COVIP ha collaborato con le altre Autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS) nello sviluppare iniziative comuni nell'ambito dell'educazione finanziaria, nella prospettiva di definire una strategia nazionale in materia, in linea con le prassi già diffuse a livello internazionale.

Un approccio coordinato ed unitario sull'educazione finanziaria è un'esigenza sentita ormai da tempo nel nostro Paese; ma, ad oggi, l'Italia risulta fra i pochi paesi industrializzati a non aver ancora elaborato una strategia dedicata.

---

*Relazione per l'anno 2015*

---

Secondo le raccomandazioni dell'OCSE-INFE “*High-level Principles on National Strategies for Financial Education*”, avallate dal G20 nel 2012, la definizione di una strategia nazionale rappresenta, infatti, un presupposto essenziale affinché le iniziative di educazione finanziaria intraprese in un paese risultino nel complesso efficaci. Secondo tali principi, 32 paesi disponevano nel 2015 di una strategia nazionale; tra questi, 10 la stavano rivedendo; altri 26 paesi erano in fase di definirla e 5 l'avevano programmata (cfr. *infra* paragrafo 8.3).

Specie nell'ultimo anno si è intensificato il dibattito circa la necessità di rafforzare anche in Italia le iniziative nel campo dell'educazione finanziaria, quale elemento di rilievo per il buon funzionamento dei mercati finanziari.

La crisi economico-finanziaria degli ultimi anni e, in particolare, i recenti provvedimenti di risoluzione di alcune banche in crisi secondo le nuove regole europee (cosiddetto *bail-in*) hanno infatti reso le scelte di risparmio dei cittadini più complesse e con maggiori margini di incertezza. In generale, l'innovazione finanziaria e l'integrazione dei mercati finanziari internazionali hanno ampliato la gamma e la complessità dei prodotti e dei servizi finanziari a disposizione dei cittadini.

In tale contesto, è aumentata la necessità di sviluppare adeguate iniziative di educazione finanziaria, finalizzate ad ampliare le conoscenze e competenze dei cittadini in materia finanziaria, migliorare le proprie cognizioni riguardo a prodotti, concetti e rischi in campo finanziario e accrescere la propria consapevolezza circa le opportunità e i rischi finanziari. L'educazione finanziaria assume dunque un ruolo sempre più importante per scelte di risparmio consapevoli e, in ultima istanza, per la stabilità finanziaria e la crescita economica.

Secondo le rilevazioni disponibili, nel nostro Paese il livello di alfabetizzazione finanziaria è ancora insoddisfacente, specie fra i giovani, le donne, gli individui che percepiscono redditi bassi.

Rispetto ad altre economie avanzate, si registra un divario importante: solo il 37 per cento degli italiani conosce tre dei quattro concetti fondamentali della finanza (inflazione, tasso di interesse, capitalizzazione degli interessi e diversificazione del rischio); la media europea è pari al 52 per cento. Con specifico riferimento alla conoscenza relativa alla diversificazione del rischio, si riscontra che solo il 40 per cento degli italiani risponde correttamente; in Germania, Olanda o Svezia, più del 70 per cento della popolazione sa rispondere.

In particolare, per le fasce più giovani della popolazione le conoscenze sono molto inferiori rispetto a quelle degli studenti stranieri: secondo quanto emerso nell'indagine OCSE-PISA 2012, in cui per la prima volta è stata indagata l'alfabetizzazione finanziaria tra i quindicenni, l'Italia occupa il penultimo posto tra i paesi dell'OCSE.

Nel corso del 2015, le Autorità vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP) hanno svolto quindi iniziative di coordinamento con l'obiettivo di avviare

---

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

---

anche in Italia il processo di definizione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria.

Tenendo conto delle prassi internazionali, le Autorità hanno definito un possibile percorso di sviluppo. Esso prevede una serie articolata e coordinata di programmi di formazione permanenti sui temi propri della finanza personale, compresi quelli previdenziali; la creazione di un portale nazionale per l'educazione finanziaria; l'istituzione di un'unità organizzativa specifica, a partenariato pubblico-privato, responsabile della definizione e la successiva implementazione della strategia.

In tale prospettiva, in linea con i principi dell'OCSE-INFE, le Autorità di vigilanza hanno condotto, congiuntamente alla Fondazione Rosselli, alla Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio (Feduf) e al Museo del Risparmio, e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), una mappatura delle iniziative di educazione e sensibilizzazione finanziaria intraprese nel triennio 2012-2014 da istituzioni pubbliche e private. La rilevazione, condotta tra il mese di giugno e il mese di agosto del 2015, ha avuto l'obiettivo di individuare le migliori prassi, gli strumenti più efficaci e le possibili sinergie.

Alla mappatura sono stati invitati a partecipare circa 1.000 enti, tra cui banche, assicurazioni, intermediari finanziari, fondi pensione, associazioni di categoria, istituti scolastici, università, organi di stampa ed enti pubblici. Con riferimento ai fondi pensione, sono stati invitati 35 fondi negoziali e 12 fondi preesistenti, selezionati sulla base della dimensione e delle iniziative adottate (quali la diffusione sui rispettivi siti *web* di materiale informativo e divulgativo in materia previdenziale). Sono inoltre state invitate a partecipare all'iniziativa anche le casse di previdenza e assistenza e le associazioni di categoria.

Hanno effettivamente partecipato alla mappatura 614 enti. La rilevazione ha censito per il triennio di interesse un totale di 206 iniziative di educazione finanziaria, promosse da 256 soggetti; tra i promotori, 144 sono banche, 32 assicurazioni e 15 fondi pensione.

A tutti i soggetti coinvolti è stato somministrato un questionario, elaborato sulla base dell'esperienza maturata in seno all'OCSE-INFE, per raccogliere informazioni omogenee sulle iniziative poste in essere con riguardo ai soggetti *target* (studenti e non), alla durata, agli obiettivi e al contenuto dei programmi. Sono inoltre state raccolte informazioni in merito ai canali utilizzati per diffondere le iniziative, ai sistemi di monitoraggio degli esiti dei programmi e ai costi sostenuti.

I risultati hanno evidenziato una grande eterogeneità delle proposte formative offerte, soprattutto in termini di modalità di erogazione. A ciò deve aggiungersi l'eterogeneità territoriale dell'offerta; in particolare, è emersa una scarsità di iniziative proprio nelle regioni con le maggiori carenze formative.